



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 17 novembre 2022 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo con riserva dei motivi in data 4/11/2022, pervenuto in pari data, prot.n.470, presentato dal Sig. Mattia Gasparin, allenatore della Rugby Monselice ASD, con successiva integrazione dei motivi in data 7/11/2022, prot. 471, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto nella riunione del 2/11/2022, Comunicato Serie C – Poule 1 - GST N.4, pubblicato in data 3/11/2022, che, in relazione alla gara di Campionato di Serie C- Poule 1, girone 1, disputata in data 30/10/2022, Rugby Villadose 76 ASD v Rugby Monselice ASD, ha sanzionato lo stesso reclamante con l'interdizione di un mese (dal 31/10/2022 al 29/11/2022 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett.b), (proteste), del Regolamento di Giustizia.

**F A T T O**

Con il reclamo *de quo* ed i motivi aggiunti successivamente depositati, il Sig. Mattia Gasparin, allenatore della Rugby Monselice ASD ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'arbitro l'odierno reclamante non aveva protestato, come riportato nel referto arbitrale, ma si era semplicemente limitato “con fermezza e determinazione, per nulla agitato, ma oggettivamente preoccupato” a far notare all'arbitro la mancata valutazione di alcuni atti violenti compiuti in danno dei giocatori del Monselice Rugby e che così si sarebbe rovinata la partita.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il reclamante, inoltre, deduceva che le sue parole erano state un commento a situazioni di gioco che avrebbero potuto rovinare la partita, che si era prontamente allontanato dal campo non appena invitato dall'arbitro e che, comunque, la sanzione applicata si palesava spropositata rispetto a quanto avvenuto.

Il Sig. Gasparin, quindi, concludeva chiedendo l'assoluzione o in subordine la riduzione dell'addebito alla luce delle ragioni esposte.

Al reclamo erano allegate dichiarazioni testimoniali del Presidente e del dirigente accompagnatore del Monselice Rugby che confermavano la sua condotta come descritta nel ricorso ed il suo sollecito allontanarsi dal recinto di gioco non appena invitato dall'arbitro, nonché video relativi alle azioni di gioco che lo avrebbero indotto a interloquire con l'arbitro.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 11/11/2022 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 17/11/2022, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla suddetta camera di consiglio compariva il reclamante Sig. Mattia Gasparin, il quale illustrava i motivi del reclamo, rappresentava che nella sua ormai lunga carriera sportiva di *ex* giocatore e allenatore di rugby non aveva ricevuto alcuna sanzione per il comportamento in campo e concludeva chiedendo a questa Corte l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito della decisione.

### **MOTIVI**

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il Sig. Mattia Gasparin, in occasione della gara del Campionato di Serie C – Poule 1 del 30/10/2022, Rugby



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Villadose 76 ASD v Rugby Monselice ASD, avrebbe protestato nei confronti del direttore di gara, come riportato nel referto arbitrale.

Preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Vinicio Bonometto, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che *“dopo una touch, in seguito ad una azione di avanzamento del Villadose, e conseguente placcaggio Monselice, da terra cominciano ad azzuffarsi entrambe le squadre. Dopo il mio fischio comincia una rissa che finisce quasi subito. Qualche istante dopo entra in campo l'allenatore Monselice, dicendo con tono agitato, per niente tranquillo che “ho rovinato la partita”, “che è colpa mia se succede questo”, “che devo tutelare i giocatori”, chiedo all'allenatore di uscire dal campo. Non esce subito e torna sui suoi passi verso di me e ricomincia da capo. Finalmente esce e riprendiamo a giocare”*.

Sempre in via preliminare, alla luce di quanto riportato nel referto il Collegio ritiene di non ammettere le dichiarazioni allegate al reclamo, poiché rese da tesserati dello stesso sodalizio del soggetto reclamante, e il video prodotto, essendo inconferente alla condotta oggetto del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Ciò posto, dall'esame del referto arbitrale risulta che il Sig. Gasparin ha tenuto un comportamento complessivo che integra la fattispecie delle “proteste” di cui all'art. 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia.

Nel contempo, questa Corte ritiene che, dal tenore e dal contesto delle proteste formulate e considerato che per la fattispecie *de quo* è prevista una sanzione “sino a un mese e quindici giorni”,



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, sia adeguata al caso di specie la sanzione di quindici giorni di interdizione. Al riguardo, il Collegio osserva che, trattandosi di interdizione e non di squalifica, l'inizio della sanzione decorre dal giorno successivo in cui il provvedimento viene adottato, come peraltro è riscontrabile in tutte le pronunce interdittive del Giudice Sportivo Nazionale e, quindi, la presente sanzione decorre dal 3/11/2022 e non dal 31/10/2022.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 14, 28/1, lett. b) (proteste), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto impugnato, sanziona l'allenatore Sig. Mattia Gasparin con l'interdizione di quindici giorni (dal 3/11/2021 al 17/11/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 17-25 novembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Ayv. Achille Reali